

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 298**

a iniziativa del Consigliere Casini

*presentata in data 23 luglio 2019*

-----

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25  
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E  
L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE  
CONSEQUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”

-----

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 25/2017)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è inserito il seguente:

“2 bis. Le norme di questa legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/2017)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2017 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR, compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con “Livello Operativo L4” come determinato dalle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:

- a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
- b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge, previa esclusione dai relativi elenchi comunali;
- c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune nell'ambito del fondo di proprietà o in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico vigente.

3 ter. Le disposizioni contenute nel comma 3 bis non si applicano:

- a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il Comune ritenga necessario

procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.

3 quater. Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, la demolizione e ricostruzione è ammessa ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.”.

### **Art. 3**

*(Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter  
nella l.r. 25/2017)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 25/2017 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis (Obiettivi e criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016)

1. Al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali del PPAR relativi al sistema storico-culturale e i principi di una corretta edilizia, la ricostruzione degli edifici mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;
- b) mantenimento o miglioramento del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante;
- c) eliminazione del rischio sismico o, qualora non si demolisca l'edificio esistente, la sua riduzione ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni;
- d) conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell'edilizia.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono ammesse le seguenti modalità:

- a) ricostruzione filologica: ricostruzione filologica delle facciate o di parte dell'edificio da adottare in presenza di edifici di particolare valore storico-architettonico e in presenza di adeguata documentazione fotografica e storica o di rilievi;
- b) ricostruzione mimetica: soluzioni progettuali che, senza ricostruire filologicamente l'edificio, ne rispettino la tipologia edilizia, i materiali tradizionali, i colori;
- c) ricostruzione evolutiva: soluzioni progettuali che, a partire dallo studio dell'edificio preesistente, della sua tipologia, delle relazioni che esso ha instaurato con il paesaggio, permettano misurate innovazioni nel linguaggio architettonico adottato che potrà essere contemporaneo purché adeguato al contesto e privo di elementi stilistici non giustificabili nello stesso. Il progetto, orientato al conseguimento di un'elevata qualità architettonica, sarà aggiornato nei materiali utilizzati, adeguato alla qualità del paesaggio circostante e dell'edificio danneggiato che viene sostituito, finalizzato ad

un ottimale inserimento e a una migliore qualificazione del contesto.

3. Per le strategie di ricostruzione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è previsto il raggiungimento del punteggio 3 secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 13 vigente (protocollo ITACA).

4. I progetti di ricostruzione sono accompagnati da una relazione che:

- a) dimostri, per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;
- b) descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- c) evidenzi il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
- d) argomenti la scelta e l'applicazione della modalità di ricostruzione di cui al comma 2.

Art. 4 ter (Approvazione dei progetti di ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016)

1. Il Comune, nell'ambito del procedimento per la concessione del titolo abilitativo, per le finalità di questa legge:

- a) verifica il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis;
- b) verifica la corretta applicazione di una delle strategie di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis;
- c) provvede, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo e a seguito delle verifiche di cui alle lettere a) e b), con deliberazione comunale alla esclusione dall'elenco comunale di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1990.

2. Per la verifica prestazionale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Comune può avvalersi della Commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ove istituita.”.

#### **Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.